# RISOLUZIONE N. 43/E

Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 10 novembre 2026*

***OGGETTO:*** ***Ravvedimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 – Versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva – Soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027***

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, entro i termini di legge, possono adottare il regime di ravvedimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi del citato articolo 29 del d. lgs. n. 148 del 2026.

Tanto premesso, per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"4092"** denominato **"Ravvedimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno rinnovato l'adesione al CPB";**
- **"4093"** denominato **"Ravvedimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 - Imposta sostitutiva**

**delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno rinnovato l'adesione al CPB";**

- **"4094"** denominato **"Ravvedimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Soggetti che hanno rinnovato l'adesione al CPB".**

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo "**4092**" e "**4093**" sono esposti nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", con l'indicazione nel campo "*Anno di riferimento*", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "*AAAA*".

Il codice tributo "**4094**" deve essere indicato nella sezione "*Regioni*" unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "T*abella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome*" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", con l'indicazione nel campo "*Anno di riferimento*", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "*AAAA*".

In caso di versamento in forma rateale, il campo *rateazione* è valorizzato nel formato "*NNRR*", dove "*NN*" rappresenta il numero della rata in pagamento e "*RR*" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "*0101*".

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti "**1668**", in caso di utilizzo dei codici tributo "4092" e "4093", e "**3805**", in caso di utilizzo del codice "4094".

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all'articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 29 del d. lgs. n. 148 del 2026 prevede che "*il versamento dell'imposta*

*sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati*".

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo "**4092**".

Nella sezione "*Contribuente*" sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*" è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice "73", denominato "Contribuente – Società", da riportare nel campo "*codice identificativo*".

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo "**4093**", indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo "**4094**".

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
*Firmato digitalmente*